# DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 28 febbraio 2006 Recepimento della direttiva 2004/74/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (G.U. n. 92 del 20/04/2006)

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192, supplemento ordinario; Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 216 del 16 giugno 2004 e dalla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 236 del 7 luglio 2004; Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti; Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;

Effettuata con lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;

### Decreta:

# Art. 1.

1. I testi degli allegati IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa.

## Art. 2.

- 1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA.
- 2. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato come segue:
- a) il testo dell'allegato 5A del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.;
- b) il capitolo B.1-bis e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5B del presente decreto;
- c) il capitolo B-ter e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del presente decreto;
- d) il capitolo B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente decreto;
- e) il capitolo B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente decreto;
- f) il capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente decreto;
- g) il capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente decreto;
- h) il testo dell'allegato 5H del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e B.43.:
- i) il testo dell'allegato 5I del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21. a C.24.

#### Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa.

### Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: Storace

Allegati OMISSIS